

ACCERTAMENTO - 2021 -

ACCERTAMENTO: RIDURLO DI DUE ANNI

01. NOZIONE

Esistono **due metodi** o, meglio, **due modi di agire** che consentono di ottenere una congrua riduzione dei termini di accertamento.

La possibilità vale per i soggetti che svolgono attività produttive in proprio, imprese, professionisti, lavoratori autonomi.

In materia, generalmente, le regole sono dettate dall'articolo **43 del DPR 600/1973** il cui primo comma dispone: *"Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui e' stata presentata la dichiarazione"*.

L'analogia norma IVA è contenuta nell'articolo **57 del DPR 633/1972**, il cui primo comma, analogamente, dispone: *"Gli avvisi relativi alle rettifiche e agli accertamenti previsti nell'articolo 54 e nel secondo comma dell'articolo 55 devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui e' stata presentata la dichiarazione"*

Qui, quale norma temperativa per i contribuenti, ci occupiamo dell'articolo **3 del D.Lgs. 127/2015**.

02. L'ARTICOLO 3 DEL D.LGS. 127/2015

L'articolo dispone che: *" Il termine di decadenza – ai fini iva e ai fini imposte dirette - sono ridotti di due anni. La riduzione si applica solo per i soggetti passivi di cui all'articolo 1 che garantiscono, nei modi stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di ammontare superiore a euro 500..."*

Esiste, dunque, una doppia condizione per avere il vantaggio della diminuzione dei tempi.

La **prima condizione** è che i soggetti interessati siano soggetti alla fatturazione elettronica e alla trasmissione telematica dei corrispettivi.

La **seconda condizione** è l'obbligo che tutti gli incassi ricevuti e tutti i pagamenti effettuati in denaro contante (e in titoli al portatore) siano contenuti **fino a 500 euro**.

A tal fine occorre tener presente che più pagamenti sotto la detta soglia riferita ad una medesima operazione non costituiscono opportunità di godere dell'agevolazione di cui sopra.

In tal caso anche successivi minimi acconti dovranno essere eseguiti **utilizzando strumenti tracciabili**.

RICORDA:	La possibilità diventa operativa comunicando i predetti requisiti in sede di dichiarazione dei redditi nell'anno fiscale di competenza (<i>Quadro S</i>). La mancata comunicazione comporta l'inefficacia della riduzione dei termini di accertamento. <p style="text-align: right;"><i>(art. 4 Decreto MEF 4 agosto 2016)</i></p>
-----------------	--

Tematica da interpretare per i soggetti forfettari e/o minimi, si ritiene che tali soggetti, qualora decidano, per scelta, di avvalersi della fatturazione elettronica e della trasmissione telematica dei corrispettivi **non possano vedersi preclusa tale possibilità**.